

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

- 1.1 Il Comune di Savignano sul Rubicone, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali e regionali e dallo Statuto Comunale, organizza, gestisce e valorizza le strutture sportive di proprietà comunale o delle quali il Comune abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, al fine di promuovere l'attività sportiva dei cittadini, sia come singoli che in forma associata.
- 1.2 Il Comune informa la programmazione delle opere pubbliche destinate allo sport, la loro realizzazione, organizzazione, gestione, valorizzazione ed utilizzo, ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, concertazione, sussidiarietà.
- 1.3 In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, con particolare riferimento allo svolgimento della pratica sportiva e alla gestione degli impianti comunali ad essa destinati.
- 1.4 Il Comune favorisce in particolare collaborazioni e *partnership* progettuali, organizzative e gestionali con società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni.
- 1.5 La gestione delle strutture sportive comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne

stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, secondo le modalità di affidamento disciplinate da leggi regionali, ai sensi dell'art. 90 comma 25 Legge 289/2002 e s.m.i.

- 1.6 L'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 90 comma 24 Legge 289/2002 e s.m.i.
- 1.7 L'uso pubblico delle strutture sportive comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità savignanese.

Art. 2

ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

- 2.1 Il Comune cura la tenuta e l'aggiornamento periodico di un elenco delle strutture sportive comunali, dal quale constano la denominazione, l'ubicazione, la descrizione, la vocazione prevalente, la classificazione tipologica di cui al comma 2.2, il soggetto affidatario e gli estremi della convenzione di affidamento.
- 2.2 Le strutture sportive comunali sono classificate nel modo seguente:
- strutture di tipo A) : impianti sportivi di base e/o di quartiere;
 - strutture di tipo B) : impianti polisportivi di medio/grandi dimensioni, idonei per caratteristiche tecniche e dimensionali all'attività agonistica;
 - strutture di tipo C) : impianti polisportivi di medio/grandi dimensioni, per lo sport e il tempo libero, idonei per caratteristiche tecniche e dimensionali sia all'attività agonistica che allo sviluppo di attività commerciali e di servizi;
 - strutture di tipo D) : palestre ed aree di gioco scolastiche;
 - strutture di tipo E) : palestre ed aree di gioco non scolastiche.

Art. 3

CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO, GESTIONE E UTILIZZO DELLE STRUTTURE

- 3.1 La gestione delle strutture sportive comunali costituisce "servizio pubblico locale privo di rilevanza economica" ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.

3.2 Nel rispetto della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento, nonché della normativa di settore (art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 e s.m.i.), il Comune gestisce le strutture sportive:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'impianto, non sia opportuno procedere all'affidamento a terzi;
- b) mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- c) mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso Comune;
- d) mediante affidamento a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, secondo le modalità di affidamento disciplinate da leggi regionali, ai sensi dell'art. 90 comma 25 Legge 289/2002 e s.m.i.

3.3 I rapporti tra il Comune ed il soggetto concessionario sono sempre regolati da una convenzione.

3.4 I seguenti elementi costituiscono il contenuto minimo obbligatorio della convenzione tra il Comune ed il concessionario:

- oggetto;
- durata, di norma almeno triennale;
- descrizione della struttura;
- criteri di gestione e di utilizzazione;
- obblighi e oneri a carico del Comune;
- obblighi e oneri a carico del soggetto affidatario;
- garanzie, cauzioni ed assicurazioni;
- controlli e responsabilità;
- recesso e risoluzione.

3.5 Il Comune o, in caso di affidamento a terzi della gestione ai sensi del comma 3.2 lett. b), c) e d), stipula con i soggetti utilizzatori una convenzione, di durata massima biennale, nella

quale sono descritte le norme igienico-sanitarie, di sicurezza, nonché gli obblighi assunti ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene assegnato.

Art. 4

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TARIFFE PER LA FRUIZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

- 4.1 Il presente Regolamento costituisce disciplina generale delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
- 4.2 Le tariffe per la fruizione delle strutture sportive comunali sono stabilite e periodicamente aggiornate con atto della Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
- equilibrio tendenziale fra entrate derivanti dalle tariffe e costi della gestione dell'impianto;
 - pubblico interesse alla massima fruizione ed accessibilità degli impianti, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati e *non profit*;
 - contenimento delle tariffe per particolari categorie di utenza;
- 4.3 Salvo diversa disposizione della convenzione, le tariffe sono incamerate dal concessionario a copertura parziale o totale del corrispettivo della gestione.

Art. 5

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE

- 5.1 Il Comune promuove la costituzione di una Consulta delle Associazioni e delle Società Sportive, al fine di perseguire la programmazione e la gestione partecipata delle risorse sportive del territorio.
- 5.2 La Consulta è convocata e presieduta dall'Assessore allo Sport con periodicità almeno annuale ed è composta dai Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni e delle Società Sportive.
- 5.3 Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento interno, predisposto dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II – STRUTTURE SPORTIVE DI TIPO A) - B) - C)

Art. 6
CRITERI DI PRIORITA'
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

La gestione delle strutture sportive comunali di tipo A), B) e C) è affidata prioritariamente ai soggetti di cui all’art. 3.2 lett. d) aventi sede nel Comune di Savignano sul Rubicone ed in subordine a quelli aventi sede nei Comuni limitrofi ma che comunque svolgano attività a favore della comunità locale.

Art. 7
CRITERI DI PRIORITA'
PER L’UTILIZZO

7.1 L’utilizzo delle strutture sportive comunali di tipo A), B) e C), nel caso in cui il numero delle domande superi la disponibilità degli orari da assegnare, è disciplinato secondo i seguenti criteri di priorità, nell’ordine indicato:

- 1) Associazioni e Società Sportive con sede a Savignano sul Rubicone, che svolgono attività agonistica rivolta prioritariamente a bambini e giovani;
- 2) Associazioni e Società Sportive con sede a Savignano sul Rubicone, che svolgono attività agonistica rivolta prioritariamente agli adulti;
- 3) Associazioni amatoriali e del tempo libero, che non svolgono attività agonistica di Federazione;
- 4) Associazioni e Società Sportive che nell’anno precedente abbiano svolto attività sportiva nella medesima palestra, con continuità e partecipazione di iscritti.
- 5) Associazioni e Società Sportive con sede al di fuori del Comune di Savignano sul Rubicone, con applicazione alle medesime dei criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

7.2 In caso di parità di diritto, trovano applicazione i seguenti sub-criteri di priorità:

- 1) squadra e atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- 2) squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- 3) corsi di avviamento allo sport per bambini/e di età pari od inferiore ad 11 anni;
- 4) corsi di avviamento allo sport per ragazzi/e di età compresa tra 12 e 14 anni;
- 5) associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione sportiva ed agonistica;

- 6) associazioni, gruppi, enti e privati, che ne facciano richiesta per attività sportive non agonistiche;
- 7) associazioni, enti e privati per singole manifestazioni di carattere sportivo e/o socio-ricreativo.

Art. 8

MODALITA' GESTIONALI

- 8.1 Salvo quanto stabilito nel Titolo I del presente Regolamento, il concessionario, entro il 15 settembre di ogni anno, redige e trasmette al Comune il calendario per l'utilizzo della struttura sportiva, indicando i giorni e gli orari riservati alla propria attività sportiva e quelli assegnabili a soggetti esterni, allegando copia delle domande di utilizzo ricevute.
- 8.2 Il Servizio Sport del Comune, verificata la regolarità del calendario formato dal concessionario ed in particolare il rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 7, entro il 30 settembre approva il calendario definitivo e trasmette al concessionario il nulla osta all'inizio dell'attività sportiva.

TITOLO III – STRUTTURE SPORTIVE DI TIPO D) ED E)

Art. 9

UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI TIPO D)

- 9.1 L'utilizzo delle strutture sportive di tipo D) è riservato in via prioritaria agli istituti scolastici ai quali esse afferiscono, per lo svolgimento dell'insegnamento di educazione fisica.
- 9.2 All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunica al Servizio Sport del Comune il calendario delle ore di educazione fisica e delle attività sportive complementari ed extracurricolari programmate in orario scolastico ed extrascolastico.
- 9.3 Ai sensi dell'art. 90 comma 26 della Legge 289/2002, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e s.m.i., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive

dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

9.4 I soggetti che intendono richiedere la concessione in uso temporaneo delle strutture di tipo D) in orario extrascolastico devono inoltrare domanda al Comune, redatta su modulo predisposto dal Servizio Sport, entro il 30 giugno di ogni anno.

9.5 Le domande inoltrate oltre tale data saranno accolte secondo l'ordine di arrivo e compatibilmente con il calendario già formato.

9.6 Nella formazione del calendario, il Comune, nel caso in cui il numero delle domande superi la disponibilità degli orari da assegnare, osserva i criteri di priorità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

9.7 Il calendario diviene efficace una volta ottenuto l'assenso della competente Autorità Scolastica.

9.8 Il soggetto utilizzatore è tenuto a sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività sportiva, una convenzione-tipo con il Comune, dalla quale constano i seguenti elementi:

- denominazione, sede e configurazione giuridica del soggetto utilizzatore;
- dati identificativi e recapiti del legale rappresentante *pro tempore* e dei responsabili sportivi (allenatori, istruttori, insegnanti ecc.);
- descrizione dell'attività sportiva;
- giorno e orario assegnato;
- criteri di utilizzo della struttura, con particolare riferimento ai profili igienico-sanitari e della sicurezza;
- casi di revoca dell'assegnazione per mancato utilizzo e inadempimenti agli obblighi assunti;
- tariffa;
- assicurazione per la responsabilità civile;
- facoltà riservate al Comune nel pubblico interesse;
- clausole particolari.

Art. 10

UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI TIPO E)

10.1 I soggetti che intendono richiedere la concessione in uso temporaneo delle strutture di tipo E) devono inoltrare domanda al Comune, redatta su modulo predisposto dal Servizio Sport, entro il 30 giugno di ogni anno.

- 10.2 Le domande inoltrate oltre tale data saranno accolte secondo l'ordine di arrivo e compatibilmente con il calendario già formato.
- 10.3 Nella formazione del calendario, il Comune, nel caso in cui il numero delle domande superi la disponibilità degli orari da assegnare, osserva i criteri di priorità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
- 10.4 Il soggetto utilizzatore è tenuto a sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività sportiva, una convenzione-tipo con il Comune, dalla quale constano i seguenti elementi:
- denominazione, sede e configurazione giuridica del soggetto utilizzatore;
 - dati identificativi e recapiti del legale rappresentante *pro tempore* e dei responsabili sportivi (allenatori, istruttori, insegnanti ecc.);
 - descrizione dell'attività sportiva;
 - giorno e orario assegnato;
 - criteri di utilizzo della struttura, con particolare riferimento ai profili igienico-sanitari e della sicurezza;
 - casi di revoca dell'assegnazione per mancato utilizzo e inadempimenti agli obblighi assunti;
 - tariffa;
 - cauzione e assicurazione per la responsabilità civile;
 - facoltà riservate al Comune nel pubblico interesse;
 - clausole particolari.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.
- 11.2 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per l'assegnazione degli orari delle palestre comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19.06.1995, la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23.01.2003, recante "Criteri generali per l'affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale e conferimento di competenze al Settore III << Servizi alla Persona e alla Comunità – Servizio Sport>>, nonché tutte le norme in contrasto con esso.

Art. 12

RAPPORTO CON LA LEGGE REGIONALE

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 90 comma 25 Legge 289/2002, i criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari (concessionari) sono quelli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI

In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a quando la giunta comunale non provvederà agli incumbenti di cui all'art. 2, gli impianti esistenti sono classificati come segue:

- strutture di tipo a): campo di Via Portazza quartiere Capanni, campo di Via Pavese quartiere Fiumicino, campo di Via Gorizia quartiere Valle Ferrovia, campo di Via Moroni quartiere Cesare, campo di Via Einstein quartiere Rio Salto
- strutture di tipo b): campo da calcio di via Galvani, Stadio Comunale
- strutture di tipo c): Seven Sporting Club
- strutture di tipo d): palestre scuola elementare Dante Alighieri, scuola elementare Rio Salto, scuola media Giulio Cesare
- strutture di tipo e): palestra di Fiumicino